

MODEL SYSTEM ITALIA S.P.A.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE AI SENSI DEL D.LGS 231/01

4.1. Principi Generali

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. E) del D.lgs 231/01, condizione necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attuazione del Modello e presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è *“l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*, da applicare nel caso di violazione delle regole di condotta previste dal Modello al fine di prevenire i reati di cui al D.lgs 231/01.

Al fine del compiuto adeguamento alle disposizioni del D.lgs 231/01 Model System adotta il seguente sistema disciplinare (il “Regolamento Disciplinare”), volto a sanzionare le violazioni del modello organizzativo adottato.

Il presente sistema disciplinare va ad integrare la disciplina di legge e del CCNL nei confronti del personale dipendente e di esso verrà data adeguata informativa ai lavoratori oltre che essere pubblicato mediante affissione negli ambienti lavorativi.

L'applicazione delle sanzioni del presente Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

4.2. I Destinatari

Destinatari del presente modello sono:

- il personale dipendente di Model System legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato;
- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione di Model System una posizione “apicale” ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.231/2001, pertanto tutti coloro “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che “esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo” dell'ente. Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti l'Organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico), nonché i Sindaci e i Revisori;
- i collaboratori esterni che intrattengano rapporti lavorativi o professionali con Model System (liberi professionisti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);
- i fornitori ed i terzi in genere, che hanno rapporti contrattuali con la Società;

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento attraverso i mezzi ritenuti idonei dalla Società, in particolare depositando il presente Regolamento Disciplinare presso l'Ufficio del Personale e diffondendolo secondo le regole interne aziendali.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e le regole, contenute nel Codice Etico e di Condotta e nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi

aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

OMISSIS

4.2.3. Misure applicabili nei confronti dei Collaboratori Esterni e dei Terzi

Le condotte poste in essere da collaboratori, consulenti, terzi, che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti contrattuali, commerciali o entrino in relazione d'affari con la Società, che si pongano in contrasto con quanto indicato dal Modello e che siano tali da poter determinare la commissione di un reato presupposto, potranno comportare, in conformità a quanto disciplinato dalle specifiche clausole inserite nel contratto, nella lettera d'incarico o negli accordi, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ferma la facoltà di Model System di richiedere il risarcimento dei danni derivateli da detti comportamenti, tra cui quelli conseguenti all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Al fine dell'applicazione di quanto precede, detti contratti dovranno contenere una clausola, sottoscritta secondo le modalità di legge (doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.), ove il terzo contraente si impegna a rispettare le regole, le procedure, i principi sanciti nel "*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*", nel "*Codice Etico e di Condotta Aziendale*", nel "*Regolamento Disciplinare*", con la conseguenza che, nel caso di violazione, il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ..